

Deliberazione N° 60 del 22/06/2016

OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa tra l'Autorità Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria.

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 22 giugno 2016 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>Presidente</i>	Paola Cermelli	Sez. A	Px	A_
<i>Vice /Pres.</i>	Michela Parodi	Sez. A	P_	Ax
<i>Segretario</i>	Giovanni Cabona	Sez. A	Px	A_
<i>Tesoriere</i>	Maurizio Tarassi	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Chiara Barbieri	Sez. B	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Enrica Chiarini	Sez. B	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Maria Deidda	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Federica Fragomeni	Sez. B	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Cristina Lodi	Sez. A	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Laura Roccati	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Sonia Rossi	Sez. A	Px	A_

Vista la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;

Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali";

Visto il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 10.1.2014 delibera 01/14;

Vista la circolare CNOAS del 7 marzo 2014, prot. n. 1077/14 “Regolamento in materia di formazione permanente”;

Visto il Codice deontologico degli Assistenti sociali;

Richiamato l'art.33 della Legge Regione Liguria 24 maggio 2006, n.12 che prevede l'istituzione del Garante Regionale dei diritti dell'infanzia e adolescenza;

Richiamata altresì la Legge Regione Liguria 16 marzo 2007, n. 9 “Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”;

Tenuto conto di quanto previsto nella predetta normativa, il CROAS Liguria si impegna almeno annualmente ad organizzare una iniziativa di concerto con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza sulla materia di cui trattasi;

Tutto ciò premesso:

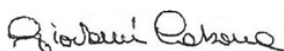
DELIBERA

con voti favorevoli: SETTE, contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO

di approvare il protocollo d'intesa tra l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Liguria e il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CROAS) della Liguria allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di prevedere, in occasione della sottoscrizione dell'atto e di norma annualmente, l'organizzazione di una iniziativa di informazione e formazione in materia di minori e adolescenti rivolta in particolare ad Assistenti sociali ed operatori del settore.

Il Segretario
Giovanni Cabona



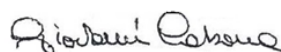
La Presidente
Paola Cermelli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria (Sez. Trasparenza del Sito internet) per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 05/10/2016

Genova, 28/11/2016

Il Segretario
Giovanni Cabona


***L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
E
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI***

Vista la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 “Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza”;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”;

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;

Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”;

Visto il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 10.1.2014 delibera 01/14;

Vista la circolare CNOAS del 7 marzo 2014, prot. n. 1077/14 “Regolamento in materia di formazione permanente”;

Visto il Codice deontologico degli Assistenti sociali;

Richiamato l'art.33 della Legge Regione Liguria 24 maggio 2006, n.12 che prevede l'istituzione del Garante Regionale dei diritti dell'infanzia e adolescenza;

Richiamata altresì la Legge Regione Liguria 16 marzo 2007, n. 9 “Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”;

CONSIDERATO CHE

le parti concordano sull'importanza e la necessità di:

- favorire, nell'interesse superiore dei minorenni, la cooperazione tra tutti i soggetti istituzionali chiamati ad occuparsi della tutela delle persone di minore età, quali quelli sottoscrittori;
- garantire ai minorenni ed a tutti gli individui, servizi sociali sempre più competenti e qualitativamente adeguati grazie all'impiego di personale specializzato e adeguatamente formato;
- garantire ai cittadini, in particolare ai bambini e agli adolescenti ed alle loro famiglie, il migliore e qualificato intervento professionale;
- aumentare la comprensione delle specifiche responsabilità professionali anche al fine di prevenire contenziosi ed eventuali errori;
- sostenere le positive relazioni genitoriali e familiari nei processi d'aiuto e nelle situazioni di conflitto al fine di garantire il sano sviluppo del minorenne e di mantenere i rapporti con entrambi i genitori qualora non pregiudizievoli;
- operare per la piena attuazione del principio di non discriminazione, sostenendo i processi di integrazione sociale e di profondo cambiamento culturale, necessario per un progetto di società solidale e inclusiva anche nei confronti di tutti i minorenni;

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA, CONVENGONO:

Articolo 1 Finalità e principi

Le parti, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, collaborano nel perseguire le finalità qui di seguito elencate:

- a) sostenere congiuntamente azioni di advocacy nei confronti delle istituzioni competenti sui diritti dei minorenni finalizzate alla loro esigibilità;
- b) sostenere processi di promozione della cultura dei diritti delle persone minorenni e delle opportunità di sostegno garantite dai professionisti assistenti sociali;
- c) sviluppare iniziative culturali e formative per le persone ed i professionisti finalizzate alla promozione dei diritti e dei doveri di tutti, alla supervisione e al confronto sulle criticità e sulle buone prassi legate alla presa in carico dei minorenni e dei nuclei di appartenenza, favorendo un costante processo di valutazione;
- d) promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2

Coordinamento e programmazione

Le parti annualmente individuano, sui temi d'interesse comune, una priorità d'azione condivisa sulla quale, eventualmente, realizzare anche un evento di carattere regionale o locale.

Le iniziative realizzate ai sensi del presente protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

Le attività definite nella programmazione annuale vengono realizzate mediante specifici gruppi di lavoro costituiti ad hoc.

Tali gruppi possono coinvolgere altri soggetti istituzionali, locali, pubblici e privati, che condividono le finalità del presente protocollo.

In particolare si ritiene prioritario il coinvolgimento dei soggetti cui afferiscono ambiti di socializzazione, difesa, garanzia, cura e tutela delle persone di minore età.

Articolo 3

Articolazione delle attività

Le attività possono essere svolte altresì in ambiti quali scuole ed università ed essere rivolte a favore:

- a) delle persone minorenni e delle loro famiglie,
- b) degli assistenti sociali iscritti all'ordine,
- c) di tutti i professionisti comunque coinvolti,
- d) delle persone interessate allo sviluppo di una società inclusiva e attenta ai diritti dei minorenni.

Articolo 4

Coperture economiche

Il presente Accordo non prevede costi aggiuntivi per le parti.

La copertura degli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente protocollo, potrà essere concordata dalle parti sulla base delle esigenze che caso per caso si presenteranno.

Articolo 5

Dati e ricerche

Le parti si impegnano a realizzare una raccolta sistematica dei dati emergenti dalle azioni realizzate ed alla condivisione e diffusione delle buone prassi emergenti.

Tutte le informazioni ed i dati emergenti sono di proprietà delle parti e possono essere diffusi solo con il loro consenso condiviso.

Articolo 6

Formazione continua

Le attività realizzate in virtù del presente protocollo possono essere, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPR 137/12, accreditate ai fini della formazione continua permanente dei professionisti assistenti sociali dal CROAS Liguria.

Le iniziative organizzate dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza comunque riconducibili alle attività del presente protocollo saranno riconosciute ai fini della formazione continua su apposita richiesta al CROAS

Articolo 7

Consulenze e collaborazioni

Entrambe le parti, per le proprie funzioni e mandati istituzionali, collaborano anche in forma di consulenza su specifici temi o problematiche concernenti i servizi per i minorenni e le famiglie e l'attività professionale.

Articolo 8

(Validità)

Il presente protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato e rinnovato alla scadenza previo scambio di apposite note sottoscritte tra le parti.

Genova,

La Presidente CROAS Liguria
(Paola Cermelli)

L'Autorità Garante per l'infanzia
e l'adolescenza
(Francesco Lalla)